



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

***REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI***

Approvato con deliberazione consigliare n. 60 del 22.12.1999

Integrato con deliberazione consigliare n. 40 del 27.09.2000

Modificato con deliberazione consigliare n. 43 del 25.11.2014

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

CAPO I ADUNANZE

ART. 2 LUOGO DELLE RIUNIONI

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale.

Qualora circostanze speciali, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Presidente determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della repubblica, della Comunità Europea e della Regione Piemonte.

ART. 3 CONVOCAZIONI

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti.

ART. 4 CONVOCAZIONE D'URGENZA

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno dodici ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 5
ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Presidente il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

La decisione del Presidente di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata ufficialmente in sede di Consiglio.

ART. 6
AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri tramite il messo comunale oppure inviato tramite fax. A richiesta del singolo Consigliere od Assessore è consentita la convocazione tramite posta elettronica.

L'avviso è altresì comunicato al Revisore dei Conti, al Prefetto, alle Forze dell'Ordine e al Comitato Regionale di Controllo, nonché ai Comuni gemellati con il Comune di Lagnasco.

I Consiglieri e gli Assessori non Consiglieri che risiedono fuori Comune devono comunicare al Segretario Comunale il loro recapito o domicilio nel territorio del Comune presso il quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione.

La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare – ordine del giorno – in seduta pubblica e/o segreta.

L'avviso deve essere consegnato:

- per l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo e dello statuto, almeno cinque giorni prima della riunione;
- per gli altri argomenti, almeno due giorni prima della riunione;
- per le convocazioni d'urgenza almeno dodici ore prima della riunione.

Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso e del giorno della seduta, fatto salvo per le convocazioni d'urgenza.

ART. 7
PUBBLICITA'

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione, fatto salvo le convocazioni d'urgenza, e inviato al Prefetto a cura del Segretario Comunale.

Il Presidente dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante la diffusione di avvisi nei quali sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

ART. 8
DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI – RILASCIO COPIE

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale, in ogni caso il giorno stesso della consegna della convocazione e dell'ordine del Giorno ai Consiglieri Comunali, durante l'orario d'ufficio.

ART. 9 INFORMAZIONI AI CONSIGLIERI

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, anche su semplice richiesta verbale.
I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 10 ASSESSORI NON CONSIGLIERI E REVISORE DEI CONTI

Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.

Il Revisore dei Conti può essere invitato dal Presidente ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

ART. 11 NUMERO LEGALE

Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà più uno, compreso il Presidente, del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, escluso il Presidente.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri, salvo per i casi di urgenza.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 12 APERTURA DI SEDUTA – MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale.

Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione, qualora non sia fissata nello stesso avviso di convocazione.

Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

Nel corso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulta che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione breve della riunione.

Disposto un nuovo appello dei Consiglieri ove da tale appello risulti che il numero dei Consiglieri è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

ART. 13

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

La seduta di seconda convocazione è considerata legale in presenza di quattro Consiglieri, escluso il Presidente.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento; quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

ART. 14

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE – SEDUTE SEGRETE

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente stabilisce il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale.

ART. 15

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

E' facoltà del Presidente proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno. Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare, sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 16 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione. Per nessuno motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

ART. 17 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata. Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione della autorità di pubblica sicurezza. Quanto sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato ovvero toglierla definitivamente: in questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato.

ART. 18 PRESIDENZA

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco, in caso di assenza di questi all'assessore anziano con ciò intendendo l'assessore che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza alle ultime elezioni. In assenza anche dell'assessore anziano la Presidenza del Consiglio spetta al Consigliere anziano, che alle ultime lezioni ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

ART. 19
VOTAZIONE SEGRETE

In caso di votazioni segrete il Presidente, sentite le designazione dei capigruppo, nomina tre scrutatori, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza, con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.

ART. 20
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento, in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota. Proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta.

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza .

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente o comunque figure diverse capaci di chiarire questioni di cui all'ordine del giorno per fornire illustrazioni e chiarimenti.

ART. 21
ORDINE DELLA SEDUTA

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno può tuttavia essere integrato secondo le prescrizioni indicate dall'art.7.

Il Presidente o suo incaricato seduta stante illustra la proposta di deliberazione.

Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede alla votazione.

ART. 22
NORME PER LA DISCUSSIONE

La parola è concessa ai Consiglieri per turno.

ART. 23
EMANDAMENTI

Gli emendamenti e sottoemendamenti delle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni

Consigliere in forma scritta.

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nel qual caso devono essere depositati 12 (dodici) ore prima della riunione di Consiglio.

ART. 24 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa, in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri.

Le proposte debbono essere decise dal Presidente prima di iniziare a procedere nella discussione sul merito.

ART. 25 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esser abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

ART. 26 ASTENSIONE DAL VOTO

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

ART. 27 OBBLIGO DI ASTENSIONE

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

ART. 28
TERMINE DELLE SEDUTA

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

ART. 29
CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Per argomenti di particolare importanza od interesse per la collettività il Presidente può convocare un Consiglio Comunale aperto, e concedere nel corso del dibattito la parola ai cittadini che ne facciano richiesta.

CAPO III
INTERROGAZIONI E MOZIONI

ART. 30
NORME COMUNI

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

ART. 31
INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il Presidente o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

Il Presidente o suo delegato potrà dare risposta scritta nella successiva seduta consigliare ovvero in quelle ancora successive nel caso di interrogazioni di particolare complessità.

ART. 32
SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Presidente o suo delegato dà lettura della propria risposta al Consiglio Comunale, al termine della quale l'interrogante potrà dirsi soddisfatto o meno.

Potrà seguire discussione regolata dal Presidente.

ART. 33
MOZIONI

La mozione consiste in una proposta scritta intesa a promuovere una particolare attività correttiva della programmazione politica dell'Ente.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

CAPO IV
VOTAZIONI

ART. 34
FORME DI VOTAZIONE

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che comportano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto, eseguito di regola con schede.

ART. 35
ESITO DELLA VOTAZIONE

Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

ART. 36
TUTELA E RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

Nei casi in cui è prevista la rappresentanza delle minoranze la votazione avviene mediante il sistema del voto unico per ogni consigliere, e pertanto risulteranno eletti i consiglieri che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, nell'ipotesi che non sia riuscito eletto un consigliere di minoranza, verrà nominato, eletto il consigliere di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero dei voti in sostituzione dell'ultimo eletto del consigliere di maggioranza. Nel caso in cui nessun consigliere di minoranza abbia ottenuto almeno un voto si procederà a una seconda votazione per la sola nomina del consigliere di minoranza.

**CAPO V
VERBALI**

ART. 37
REDAZIONE E CONTENUTO

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale.
Nei verbali devono essere indicati i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato da altri impiegati della segreteria.
I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

ART. 38
DICHIARAZIONE A VERBALE

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo, ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.
I Consiglieri possono altresì richiedere al presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento, va consegnato al Segretario Comunale prima della sua lettura al Consiglio.
Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie, non debbono essere riportate a verbale; tuttavia se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

ART. 39
VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART. 40
FIRMA DEI VERBALI

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 41
ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Presidente nomina per la sostituzione in via temporanea un componente del Consiglio, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

ART. 42
APPROVAZIONE DEI VERBALI

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda precisazioni.

ART. 43
DEPOSITO DEI VERBALI

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale.

CAPO VI
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 44
GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo può essere costituito da un solo Consigliere.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere non componente la Giunta che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

ART. 45 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I capigruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato “conferenza dei capigruppo”.

La conferenza dei capigruppo è competente:

- in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
- per esprimere pareri consultivi in particolare argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.

Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco o da suo delegato.

ART. 46 FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Il Sindaco o suo delegato, d’intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

ART. 47 COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Comunale, all’inizio del suo mandato o nel corso del medesimo istituisce, nel proprio seno, n. 4 commissioni permanenti, in rappresentanza di tutte le forze politiche mediante voto plurimo. Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e avranno competenza nelle seguenti materie:

- Prima Commissione: Sanità - Igiene - Inquinamento (compresi cimitero e nettezza urbana, depuratore e fogne) - Agricoltura - Affari comunali (regolamenti e attrezzature);
- Seconda commissione: Sport - Cultura - Tempo libero - Pubblica Istruzione ed Asilo - Servizi socio-assistenziali;
- Terza commissione: Bilancio e Finanze - Tributi - Personale - Commercio - Industria – Artigianato;
- Quarta commissione: Lavori pubblici (compresa illuminazione pubblica e rete idrica) - Trasporti - Viabilità (comprese aree verdi, viali, parchi e giardini) – Urbanistica.

Le commissioni permanenti, nell’ambito delle materie di loro competenza, su incarico del Sindaco, possono predisporre relazioni, contenenti studi e proposte nelle problematiche di cui sono state investite.

Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l’esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti, votate con le stesse modalità previste per le commissioni permanenti.

ART. 48
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale su proposta dei capigruppo consiliari; eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente ed il Vicepresidente.

La presidenza delle singole commissione spetta ai gruppi di minoranza.

Il Segretario della Commissione è un dipendente con funzione di responsabile di servizio designato dal Sindaco. Svolge funzione di referente del Presidente per il buon funzionamento e per l'organizzazione delle riunioni di commissione; redige i verbali delle riunioni che sono trasmessi in copia al Sindaco.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte delle commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

Alle sedute delle commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari, organismi associati e rappresentanti di forze sociali e politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di loro competenza.

In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su proposta del capogruppo interessato secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 49
COMPITI E FUNZIONI

Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale. Svolgono funzioni di controllo e di garanzia, su argomenti sui quali si deve esprimere il Consiglio Comunale.

Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale comunicazione al Presidente tramite il Segretario di commissione.

Le commissioni consiliari si impegnano a fornire il parere di competenza entro pochi giorni dal momento in cui il Presidente riceve la segnalazione di avvenuto deposito dell'argomento o proposta di delibera su cui è richiesto il parere di commissione, o comunque entro la data stabilita del Consiglio Comunale competente per l'argomento in oggetto.

Nell'eventualità di ritardi ingiustificati il provvedimento verrà adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

In sede di Consiglio per ogni proposta sottoposta al parere di competenza della rispettiva commissione il Presidente di commissione o suo delegato ha diritto di relazione in merito.

I Presidenti di commissione possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte su materie loro demandate.

Il termine per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte verrà stabilito volta per volta dal Presidente di commissione in relazione alla materia.

ART. 50
ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.

La convocazione dei membri di commissione, in alternativa a quanto previsto dal presente

Regolamento per la convocazione del Consiglio Comunale, può avvenire, previa autorizzazione del Presidente al proprio Segretario, telefonicamente.

I tempi di convocazione delle riunioni vengono stabiliti dal Presidente di ogni singola commissione.

Della convocazione è data notizia al Sindaco.

Le riunioni delle commissioni sono valide in presenza della metà più uno, incluso il Presidente, dei membri di diritto.

Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche: sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 51 VERBALI

Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

ART. 52 MODIFICA

Il presente regolamento può essere oggetto di modifica da parte del Consiglio Comunale, con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

ART. 53 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della delibera di approvazione.